



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 14 dicembre 2020
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2020/0296(NLE)

12016/20
ADD 1 REV 1

CORDROGUE 54

PROPOSTA

n. doc. Comm.:	COM(2020) 659 final/2-ANNEX
Oggetto:	ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla sessantatreesima sessione riconvocata della commissione Stupefacenti sull'inclusione di sostanze nelle tabelle della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del 1972, e della Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 659 final/2-ANNEX.

All.: COM(2020) 659 final/2-ANNEX



Bruxelles, 8.12.2020
COM(2020) 659 final/2

ANNEX

COM(2020) 659 final of 16.10.2020 downgraded on 8.12.2020.

ALLEGATO

della

Proposta di decisione del Consiglio

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla sessantatreesima
sessione riconvocata della commissione stupefacenti sull'inclusione di sostanze nelle
tabelle della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del
1972, e della Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971**

ALLEGATO

Posizione che gli Stati membri che fanno parte della commissione Stupefacenti dovranno adottare, agendo di concerto nell'interesse dell'Unione, nel corso della sessantatreesima sessione riconvocata della commissione Stupefacenti dal 3 al 4 dicembre 2020, per quanto riguarda le modifiche dell'ambito di controllo delle sostanze:

- (1) i termini "estratti" e "tinture" devono essere eliminati dalla tabella I della Convenzione sugli stupefacenti¹;
- (2) il dronabinolo (delta-9-tetraidrocannabinolo) dev'essere aggiunto alla tabella I della Convenzione sugli stupefacenti e, se la raccomandazione viene adottata, eliminato dalla tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope;
- (3) il tetraidrocannabinolo (isomeri del delta-9-tetraidrocannabinolo) dev'essere aggiunto alla tabella I della Convenzione sugli stupefacenti a condizione che la CND adotti la raccomandazione di aggiungere il dronabinolo e i suoi stereoisomeri (delta-9-tetraidrocannabinolo) alla tabella I della Convenzione sugli stupefacenti, e, se la raccomandazione viene adottata, dev'essere eliminato dalla tabella I della Convenzione sulle sostanze psicotrope;
- (4) i termini "estratti" e "tinture" devono essere eliminati dalla tabella I della Convenzione sugli stupefacenti;
- (5) la nota in calce che recita: "*Le preparazioni contenenti prevalentemente cannabidiolo e un massimo dello 0,2 % di delta-9-tetraidrocannabinolo non sono assoggettate al controllo internazionale*" non è aggiunta alla voce relativa alla cannabis e alla resina di cannabis nella tabella I della Convenzione sugli stupefacenti; si invita l'OMS a proporre con urgenza una raccomandazione riveduta al fine di decidere il livello adeguato di controllo internazionale per il cannabidiolo, compresa l'esenzione da tale controllo;
- (6) le preparazioni ottenute mediante sintesi chimica o come preparazioni di cannabis, che sono composte come preparazioni farmaceutiche con uno o più altri ingredienti e in modo tale che il delta-9-tetraidrocannabinolo (dronabinolo) non possa essere recuperato mediante strumenti facilmente disponibili o in quantità che costituirebbero un rischio per la salute pubblica, non devono essere aggiunte alla tabella III della Convenzione sugli stupefacenti.

Al fine di garantire la coerenza dell'inclusione delle sostanze e scongiurare il rischio che una sostanza possa essere inclusa nell'ambito della Convenzione sugli stupefacenti oltre che della Convenzione sulle sostanze psicotrope, gli Stati membri possono accettare un voto congiunto sulle raccomandazioni relative al dronabinolo e al tetraidrocannabinolo.

¹ Tali termini continuano a figurare nella tabella I di tale convenzione.